

LINEE GUIDA 2015
RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO

SEZIONE I
ISTRUZIONI PER I COMUNI

1. Finalità e significato dell'iniziativa

L'iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio", avviata nel 2010, coinvolge i cittadini in difficoltà economica in attività retribuite promosse da enti senza fini di lucro che abbiano come riferimento la cura della comunità utilizzando lo strumento dei voucher per il lavoro accessorio ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'art. 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183.

Sono chiare due valenze: da un lato si contribuisce a sostenere il reddito dei nuclei familiari in difficoltà, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità locale, e dall'altro si rendono disponibili alla collettività risorse lavoro per offrire ulteriori servizi al territorio.

2. Struttura dell'intervento

L'ambito territoriale comprende i 24 Comuni della Città Metropolitana di Torino con un numero di abitanti superiore a 15.000, di seguito elencati:

| | |
|--------------------|---------|
| Torino | 902.137 |
| Moncalieri | 56.884 |
| Collegno | 50.057 |
| Rivoli | 49.037 |
| Nichelino | 48.381 |
| Settimo Torinese | 47.805 |
| Grugliasco | 38.067 |
| Chieri | 36.797 |
| Pinerolo | 35.584 |
| Venaria Reale | 34.403 |
| Carmagnola | 29.147 |
| Chivasso | 26.837 |
| Ivrea | 23.912 |
| Orbassano | 23.050 |
| Rivalta di Torino | 19.874 |
| San Mauro Torinese | 19.175 |
| Caselle Torinese | 19.055 |

| | |
|------------|--------|
| Ciriè | 18.869 |
| Piovasasco | 18.412 |
| Beinasco | 18.241 |
| Alpignano | 17.118 |
| Giaveno | 16.506 |
| Leini | 16.130 |
| Volpiano | 15.341 |

Fonte Istat, dati aggiornati al 01.01.2014

Per accedere ai fondi disponibili per ognuno, i Comuni invitati ad aderire all'iniziativa devono formalizzare la loro adesione presentando richiesta di contributo alla Compagnia di San Paolo. L'importo del contributo messo a disposizione sarà comunicato dalla Compagnia a ogni Comune. La presentazione delle richieste di contributo dovrà seguire esclusivamente la procedura on line indicata nella sezione "Contributi" del sito www.compagniadisanpaolo.it, utilizzando il modulo generico richiesta di contributo e indicando "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio 2015" quale denominazione iniziativa.

La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata in venerdì 19 giugno 2015, termine entro il quale la pratica ROL deve essere chiusa e inoltrata on-line.

Si specifica che:

- nella richiesta deve essere indicato il responsabile dell'iniziativa per il Comune con i relativi contatti, che fungerà da riferimento per la Compagnia di San Paolo e per tutti i committenti;
- le risorse stanziare dalla Compagnia sono da utilizzare esclusivamente per l'acquisto dei buoni lavoro a favore dei prestatori in possesso dei requisiti specificati di seguito. Non sono previste risorse a copertura di altre spese.

L'accoglimento delle richieste sarà formalizzato con comunicazione alle amministrazioni comunali riportante l'entità del contributo deliberato e le istruzioni necessarie all'ottenimento dei fondi.

Il contributo della Compagnia sarà erogato in più tranches, la cui entità verrà stabilita nella lettera di delibera, su presentazione della documentazione e delle informazioni richieste nella suddetta lettera e nei suoi allegati. Nella lettera saranno formulate richieste sull'invio di rendiconti economici e quantitativi (tra cui il prospetto di monitoraggio che dovrà essere redatto secondo lo schema dell'allegato 1 e di relazioni qualitative sul lavoro svolto, sulla ricaduta dell'iniziativa e sulle criticità riscontrate.

A seguito della formalizzazione del contributo della Compagnia sono previste le seguenti fasi.

1. Ogni Comune valuta l'opportunità di assumere direttamente il ruolo di committente, tenuto conto che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
2. Nel caso in cui decida di non svolgere in via esclusiva il ruolo di committente, il Comune delibera secondo le proprie modalità e regolamenti ed eventualmente emana uno specifico bando rivolto ai soggetti non profit, invitandoli alla presentazione di richieste di contributo a sostegno di iniziative che prevedano lo svolgimento di attività retribuite attraverso lo strumento dei voucher per il lavoro accessorio.
3. Al Comune spetta la selezione delle iniziative da finanziare, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei seguenti criteri di valutazione:
 - la verifica dei requisiti dei committenti e dei prestatori come di seguito dettagliati;

- la ricaduta sociale dell'iniziativa per il territorio e la comunità locale, privilegiando lo svolgimento di attività che abbiano un elevato valore motivazionale per i prestatori;
 - la presentazione da parte dei committenti di attività da avviarsi entro il 31 gennaio 2016 e termine entro il 30 aprile 2016;
 - qualora vi siano dei precedenti casi accertati di irregolarità nell'utilizzo del lavoro accessorio, il committente non potrà essere beneficiario di contributi nell'edizione 2015 dell'iniziativa;
 - i committenti che, al momento della presentazione della richiesta, non hanno concluso la rendicontazione delle somme ricevute negli scorsi anni non possono ricevere un nuovo contributo;
 - laddove possibile ci si dovrà ispirare a un criterio rotativo, valutando con particolare attenzione iniziative non sostenute dall'iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" nei due anni precedenti.
4. A partire dai bisogni del proprio territorio, il Comune individua i possibili prestatori di lavoro accessorio con i requisiti indicati di seguito e/o valida le candidature dei prestatori individuati dai committenti. La scelta dei prestatori, che deve essere confermata in ultima istanza dai committenti, si ispira a un criterio rotativo, dando priorità di accesso a chi non ha ancora partecipato all'iniziativa.
 5. Subito dopo l'individuazione dei committenti e comunque prima dell'acquisto dei voucher, il Comune invia all'INPS, all'indirizzo lavorooccasionale.piemonte@inps.it, l'elenco dei committenti completo di ragione sociale e codice fiscale / partita IVA.
 6. Il Comune consegna a tutti i committenti la sezione II delle presenti linee guida.
 7. Il Comune eroga ad ogni ente committente, ai sensi del proprio regolamento, i contributi a copertura esclusiva del costo dei voucher e scade l'erogazione in modo da permettere al committente di rispettare le procedure di acquisto e di assegnazione dei buoni lavoro, riservandosi la facoltà di saldare il contributo solo a seguito di rendicontazione finale.
 8. Il Comune esercita un'attività di monitoraggio e controllo sui progetti approvati, eventualmente con controlli a campione effettuati sui committenti, richiedendo qualsiasi informazione supplementare dovesse rendersi necessaria. :
 - il rispetto della normativa sul lavoro accessorio;
 - l'effettivo svolgimento da parte dei prestatori delle attività previste;
 - la corretta successione tra la data di acquisto dei voucher e il periodo effettivo di svolgimento dell'attività;
 - il rispetto dei lavoratori e la coerenza con principi e obiettivi dichiarati dalle presenti linee guida.

Qualora siano riscontrate irregolarità nella conduzione dei progetti o nell'utilizzo dei prestatori il Comune, previa comunicazione al committente, può disporre la sospensione o la revoca del contributo in corso e l'esclusione dalla partecipazione ai bandi futuri relativi a questa iniziativa.

Il progetto vede la fattiva collaborazione della Città di Torino attraverso l'Area Lavoro Sviluppo Fondi Europei Innovazione e Smart City e dell'INPS Direzione Regionale Piemonte con attività di supporto e assistenza tecnica.

I Comuni potranno chiedere informazioni e chiarimenti ai seguenti indirizzi email specificando sempre nell'oggetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio della Compagnia di San Paolo":

- per la Compagnia di San Paolo: daniela.gregnanin@compagniadisanpaolo.it
- per l'INPS: lavorooccasionale.piemonte@inps.it
- per il Comune di Torino: lavoroaccessorio@comune.torino.it

Nel redigere le presenti Linee Guida, il progetto è stato articolato tenendo conto da un lato della nuova disciplina del lavoro accessorio e dall'altro dei principi e degli obiettivi posti dalla Compagnia.

3. I committenti

Rivestono requisiti soggettivi di ammissibilità le seguenti tipologie di enti:

- fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e comitati, comunque privi di scopo di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali;
- enti pubblici ed enti territoriali aventi finalità di carattere generale, quali comuni, regioni, città metropolitane, unioni di comuni, province o enti senza fini di lucro da essi partecipati;
- enti religiosi di diversa natura giuridica.

Non rientrano tra le categorie di enti ammissibili le associazioni degli interessi economici e di categoria, gli ordini professionali e i club di imprenditori e professionisti.

Tale scelta è coerente con i requisiti soggettivi specificati dalla Compagnia di San Paolo e indispensabili per la presentazione di richieste di contributo.

Considerata la normativa vigente che vieta il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi, si stabilisce che non potranno rivestire il ruolo di committenti enti che al momento della richiesta di contributo siano già concessionari o appaltatori di servizi per il Comune di competenza.

4. Le attività previste

Secondo il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'art. 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183:

"1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito."

E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Decreto Legislativo contiene le nuove disposizioni normative volte ad attuare i criteri di delega al Governo di cui alla legge 183/2014 i quali prevedono la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di Lavoro Accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 70 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Premessa l'indicazione data dalla normativa, la Compagnia qualifica il progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" identificando le seguenti caratteristiche:

- le attività proposte dai committenti devono essere aggiuntive a quelle ordinariamente svolte e non devono avere carattere continuativo. In quest'accezione è opportuno identificare specifici progetti e/o eventi mirati, per loro natura episodici e temporanei. Tale logica rientra pienamente nella *ratio* e nell'interpretazione amministrativa della norma data sinora dall'INPS;
- i committenti non possono utilizzare i prestatori per soddisfare esigenze ordinarie, coinvolgendoli ad esempio nel proprio ciclo produttivo, né per attività che rientrino nelle attività istituzionali svolte per conto di enti pubblici;
- le attività devono essere incentrate sul senso d'appartenenza e partecipazione alla cura della città e dei suoi cittadini, avendo come riferimento la promozione e la cura della comunità civica, e possono essere ricomprese nelle seguenti categorie:
 - pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti;
 - manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli;
 - attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale;
 - attività a carattere solidale e di aggregazione sociale.

Esse possono ispirarsi alla legge 328/2000 che all'art. 6 recita:

...“3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a: promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria”.

La Circolare ministeriale n. 4/2013, facendo riferimento alle circolari INPS n. 88/2009 e n. 17/2010, conferma che il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari; il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale.

La Circolare ministeriale n. 4/2013 dà altre indicazioni al personale ispettivo: il superamento degli importi massimi previsti determinerà la trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative. Inoltre sarà possibile operare la trasformazione del rapporto ogniqualvolta le prestazioni di lavoro accessorio (rese nei confronti di un'impresa) siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell'imprenditore o del professionista.

5. I prestatori di lavoro accessorio

Il progetto si rivolge a cittadini maggiorenni (se stranieri con regolare permesso di soggiorno) in situazioni di difficoltà occupazionale e a giovani con meno di 29 anni di età inoccupati o regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitari. Tutti devono essere residenti nelle "zone omogenee" di riferimento per i comuni coinvolti (vedi Statuto della Città Metropolitana sul sito www.cittametropolitana.torino.it).

I destinatari potranno perciò essere persone maggiorenni che rientrino in una fascia di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000 euro, eventualmente verificata anche attraverso la produzione di ISEE istantaneo secondo le modalità previste nei singoli comuni, e che siano:

- percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Nel caso di sostegno del reddito in permanenza del rapporto di lavoro, le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale il rapporto è in essere;
- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione;
- disoccupati iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego di riferimento;
- giovani con meno di 29 anni di età inoccupati alla ricerca della prima occupazione, iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego di riferimento;
- giovani con meno di 29 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.

A tutela dei prestatori, per la presente iniziativa si stabilisce che i prestatori non possano essere soci a qualsiasi titolo del soggetto committente per tutto il periodo di svolgimento della prestazione.

6. Valore del voucher, caratteristiche e coperture

1. Valore del voucher e limiti massimi di retribuzione

Il Decreto Legislativo stabilisce:

- il limite massimo di 7.000 euro (pari a 9.330 euro lordi) nel corso di un anno civile quale compenso netto complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti. Un limite complessivo di 3.000 euro (pari a 4.000 euro lordi) è previsto per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
- che il valore nominale è fissato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In attesa dell'emanazione del decreto il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo.

Premessa l'indicazione data dalla normativa, per la presente edizione dell'iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" la Compagnia ha stabilito un importo massimo di retribuzione di 3.000 euro netti (pari a 4.000 euro lordi) complessivi per tutti i prestatori, al fine di permettere a un numero superiore di persone di accedere all'opportunità di essere inseriti in un'attività di lavoro accessorio e beneficiare del sostegno al reddito.

Il valore nominale del buono (pari a 10 euro sino all'emanazione del Decreto sopra citato) è comprensivo di:

- a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell'INPS pari al 13%;
- b) un'assicurazione INAIL pari al 7%;
- c) un importo trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso spese, pari al 5% sino alla determinazione del nuovo importo autorizzato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al momento, il valore netto del buono di 10 euro è pertanto equivalente a 7,50 euro.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 dell'art. 49 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro.

Premessa tale indicazione, considerate le procedure operative consolidate negli anni precedenti e l'esigenza di garantire continuità all'iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio", per la presente edizione e sino a diverse disposizioni la Compagnia stabilisce di avvalersi dell'INPS quale unico concessionario.

II. Trattamento fiscale

I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità e assegni per nucleo familiare.

Il compenso percepito dal lavoratore:

- è esente da qualsiasi imposizione fiscale;
- non incide sullo status di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio: non incide perciò sull'eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l'Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione;
- è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si specifica che, con l'entrata in vigore del nuovo ISEE, qualunque componente reddituale anche esente da imposizione fiscale entra nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche.

III. Obblighi per il committente

1. la qualificazione del rapporto come prestazione accessoria è data dalla comunicazione anticipata all'INPS, in assenza della quale il rapporto si configura come non regolare e passibile quindi di sanzioni.
2. è previsto l'obbligo per il committente di verificare il non superamento da parte del prestatore dei limiti economici (secondo gli importi sopra definiti) relativi al compenso complessivamente percepito, con riferimento alla totalità dei committenti.

A tal fine il committente dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione (secondo lo schema dell'allegato 2) riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare in corso sia a quelli già percepiti e non ancora riscossi, sia dallo stesso committente sia da altri. L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

IV. Specificità dei percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito

Al fine di favorire strumenti di sostegno al reddito, viene resa strutturale la misura sperimentale, che era stata prevista per il 2013 e il 2014, che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.

Nel rispetto di tali limiti, il voucher offre pertanto il vantaggio della piena cumulabilità dei compensi con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono.

L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di un puro storno contabile riferito al rapporto tra le due gestioni INPS che non comporta alcuna penalizzazione in merito alla contribuzione figurativa.

7. Obblighi previsti dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nella disciplina del lavoro accessorio trovano piena applicazione, per quel che concerne la tutela della salute e sicurezza del lavoro, sia il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che le altre disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute.

In conseguenza di ciò, nel momento in cui un'Associazione di volontariato istituita ex L. 266/91 senza dipendenti si avvale di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, il rappresentante legale dell'Associazione si configura come datore di lavoro e pertanto su di lui gravano gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Tuttavia, ai sensi del comma 1e dell'articolo 4 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., i prestatori di lavoro accessorio non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori per il quale il decreto fa discendere particolari obblighi.

Gli obblighi in capo al datore di lavoro sono molteplici; qui ci si sofferma su quelli di carattere generale a partire dalla valutazione di tutti i rischi lavorativi.

Il 4 febbraio 2013 è entrato in vigore il Decreto interministeriale che ha recepito le "procedure standardizzate" (art. 6, comma 8, lettera f, del D. Lgs n. 81/2008), con la conseguenza che i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori non possono più autocertificare l'avvenuta valutazione del rischio.

Pertanto i rappresentanti legali dei committenti che, avvalendosi di prestazioni di lavoro accessorio, si configurano come datori di lavoro, devono:

1. nell'ipotesi in cui il numero dei prestatori d'opera non superi le 10 unità contemporaneamente, effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate definite dalla Commissione Consultiva permanente, promulgate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012 e pubblicato in GU il 6 dicembre 2012;
2. fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 36 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
3. formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere secondo le modalità definite con l'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e relative linee guida applicative approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012. A tal proposito si precisa che la formazione dovrà essere modulata in un corso base di 4 ore (formazione generale), costituente credito formativo permanente, e in un ulteriore corso di 4, 8 o 12 ore in funzione della classe di rischio in cui si collocano le attività svolte, secondo quanto delineato nell'allegato 2 del suddetto Accordo Stato-Regioni. Se il prestatore è già stato formato, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni sopra citato, da un precedente datore di lavoro, egli non dovrà rifare la formazione base di 4 ore;
4. qualora la valutazione di tutti i rischi abbia evidenziato attività lavorative per le quali è prevista dalla legge la sorveglianza sanitaria, inviare i lavoratori esposti al medico competente per la predisposizione del protocollo sanitario e l'ottenimento dell'idoneità medica alla mansione;
5. assegnare ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla vigente legislazione ed alle pertinenti norme tecniche in vigore in tema di salute e sicurezza sul lavoro e fornire loro, se necessario, dispositivi di protezione individuali e/o collettivi assicurando loro anche la formazione di legge per l'uso in sicurezza.

Ulteriori dettagli e obblighi si potranno evidenziare solo in seguito all'avvenuta valutazione di tutti i rischi lavorativi.

Anche per il 2015 la Compagnia di San Paolo, in collaborazione con l'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro e la Città di Torino, ha attivato un servizio di informazione e consulenza rivolto ai committenti sull'obbligo di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e sugli altri adempimenti e ha predisposto specifici moduli formativi per i prestatori da attivarsi a inizio prestazione.

Per accedere ai servizi previsti i committenti, dopo aver ricevuto la comunicazione sull'approvazione del progetto da parte del Comune di riferimento, potranno contattare l'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro

(via San Tommaso n. 17, terzo piano – Torino, tel. 011.5612308, associazione.apsl@gmail.com) che fornirà le informazioni necessarie.

L'erogazione della formazione sarà gratuita per committenti e prestatori. I prestatori svolgeranno le ore di formazione all'interno del monte ore previsto dal progetto in cui sono inseriti e pertanto tali ore saranno retribuite dai committenti. La richiesta di formazione dovrà essere inoltrata all'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro dai committenti entro e non oltre il 31 gennaio 2016. Per eventuali sostituzioni o integrazioni di prestatori avvenute in corso d'opera e successive alla data del 31 gennaio 2016 è possibile richiedere la formazione che sarà erogata in apposite sessioni mensili di recupero.

In caso di infortunio il committente, presentando la denuncia infortuni, dovrà specificare all'INAIL che si tratta di un prestatore retribuito con i "voucher".

8. Procedure di utilizzo dei voucher

Al fine di favorire la tracciabilità dei voucher ed evitare così un loro uso improprio, la vigente normativa prevede che i committenti non imprenditori o professionisti possano acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate oppure attraverso modalità telematiche. Le due possibilità di acquisto vengono presentate negli allegati 3 e 4.

Compagnia di San Paolo
29 giugno 2015